

COMUNE DI PITIGLIANO PROVINCIA DI GROSSETO

REP. N.

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO ONEROSO PORZIONE
IMMOBILE IN LOCALITA' VIGNAGRANDE"
L'anno () il giornodel mese dipresso la Sede Municipale del Comune di
Pitigliano (GR), Piazza Giuseppe Garibaldi n° 37, con il presente atto, valido a tutti gli
effetti di legge, tra:
- COMUNE DI PITIGLIANO, con sede legale in, P.zza G. Garibaldi nº P.IVA
rappresentato danata ail(C.F)in qualità di Responsabile
dell'Area Amministrativa ai sensi del Decreto Sindacale n° del, d'ora in poi
denominato concedente
E
con sede inviac.frappresentato in questo atto dal
legale rappresentante pro-tempore signato a ile residente
invian C.F d'ora in poi denominato concessionario;
VICTE
VISTE
- La Delibera G.M. n delavente ad oggetto: "Concessione in comodato

d'uso oneroso porzione di immobile in località Vignagrande. Atto di indirizzo";

- La determinazione n.... del......con la quale è stato approvato apposito avviso pubblico per la concessione in comodato d'uso oneroso dell'immobile in loc.
 Vignagrande;
- La determinazione n°... del... con la quale si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – (Premessa).

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – (Oggetto).

Il Comune di Pitigliano, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso a titolo oneroso all'associazione..... che accetta, allo scopo di svolgere la propria attività, parte del piano terra dell'immobile posto in Pitigliano, loc. Vignagrande, facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Pitigliano distinto al vigente NCEU al foglio 34 particella 712 sub.2, come da planimetria allegata.

Art. 3 – (Durata).

Il presente contratto avrà durata di anni.... (.....) a decorrere dalla data del verbale di consegna redatto dal Responsabile del Servizio e firmato dal Comodatario Il Comodatario Con la sottoscrizione del verbale di consegna è costituito custode del complesso immobiliare, degli impianti, delle attrezzature e di quanto altro di pertinenza dell'immobile.

Art. 4 – (Canone).

Il canone annuo è stabilito in euro.....da corrispondersi in tre rate quadrimestrali con decorrenza dal primo quadrimestre successivo all'affidamento.

Il canone sopra determinato dovrà essere corrisposto mediante versamento anche con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, attualmente esercitata dalla Banca TEMA con indicazione della esatta causale del versamento stesso.

A titolo di cauzione il concessionario ha versato presso il Tesoriere giusta bolletta di riscossione n....del.....la somma di euro....pari a due mensilità del canone annuo.

Art. 5 (Spese generali)-

Il comodatario dovrà provvedere a propria cura e spese e previa autorizzazione del comodante anche in relazione al preventivo di spesa, ad effettuare tutti gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento funzionale necessari ed indispensabili all'agibilità dei locali, anche se di carattere urgente, ivi comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo, le opere di tinteggiatura e di predisposizione a norma degli impianti.

Le spese sostenute dal comodatario per rendere i locali idonei all'uso convenuto, escluse quindi quelle di ordinaria amministrazione, nonché, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'allestimento interno dei locali, degli allacci, delle utenze ecc., saranno portate in compensazione con il canone annuo dovuto dal comodatario per l'utilizzo dei locali.

A tal fine il comodatario si impegna e si obbliga a consegnare al comodante copia delle fatture attestanti, in maniera precisa e dettagliata la natura dei singoli lavori eseguiti ed approvati dal comodante, con l'indicazione dell'ammontare degli stessi, in modo da consentire al comodante di individuare con certezza la natura di ogni singola spesa e di operare quindi, in favore del comodatario, la compensazione con il canone annuo dovuto. Sono a totale carico del concessionario tutte le spese di gestione (riscaldamento, impianto elettrico, utenze di acqua ecc.), la pulizia, la custodia e la sorveglianza dell'immobile, assicurazioni e quant'altro necessario per la corretta gestione.

Sono a carico del concessionario tutte le riparazioni inerenti all'uso dell'immobile concesso, nonché quelle altre riparazioni che sono intese a consentire una maggiore fruibilità dell'immobile o che sono stabilite da disposizioni di leggi.

Le spese derivanti dal presente atto, dalla consegna e riconsegna dei locali, dai bolli e dalla eventuale registrazione, sono tutte a carico del concessionario.

Art. 6 (Revoca della concessione)

La Concessione può essere revocata quando il concessionario:

- a) non rispetti gli obblighi e le condizioni previste dal presente capitolato, o vi sia cessazione di attività. In tale ipotesi, il Comune incamera la cauzione, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento del danno;
- b) faccia uso irregolare dell'immobile o contrario alle finalità per le quali è stato concesso;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone.

L'amministrazione comunale inoltre, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di revocare la Concessione in qualsiasi tempo, salvo un preavviso di mesi tre, senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi.

E' data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della scadenza con due mesi di preavviso.

In caso di vendita dello stabile si riterrà risolta la concessione senza obbligo di indennizzi, con semplice preavviso nei termini suindicati.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7- (Locali)

I locali si intendono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna. ed il comodatario dichiara sin d'ora di accettarlo senza riserve.

Il Concessionario, accertato tale stato come da verbale di consegna, si obbliga a riconsegnarli nelle stesse condizioni alla cessazione della concessione.

Art. 8- (Migliorie e danneggiamenti)

E' fatto espresso divieto al concessionario di eseguire o far eseguire nell'immobile, senza preventiva autorizzazione scritta dell'amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura le quali, in ogni caso, rimangono acquisite alla parte proprietaria.

Il Comune concedente, inoltre, si riserva il diritto di accedere ai locali, salvo preavviso all'interessato, per verifiche o per i lavori che riterrà necessari.

Art. 9- (Azione di danni)

Il Concessionario esonera l'amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa dovuta a fatti imputabili al Concessionario, nonché da fatti causati con il concorso dei propri dipendenti addetti all'ufficio.

Art. 10- (Diritti dell'Amministrazione)

L'amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità circa il funzionamento durante la concessione dei servizi pubblici (fornitura di gas, acqua, energia elettrica, ecc.). Il concessionario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente a rilevare indenne l'amministrazione concedente da ogni conseguenza per l'inosservanza di essi.

Art. 11- (Trattamento dei dati personali).

I dati personali trasmessi per le finalità istituzionali connesse all'adempimento della presente convenzione, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n°196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 12 – (Foro competente).

Il Concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Municipale. Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviano a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 PARTE VI-TIT.I-CONTENZIOSO;

Art. 13 – (Rinvio).

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il concessionario

sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e nei confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Il concessionario si impegna a rispettare quanto sancito dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla suddetta norma. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso.

Le parti dichiarano di aver attentamente preso visione del presente accordo che accettano integralmente.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Concedente
Il concessionario